



ORGANI COLLEGIALI - parte prima

Art.1

ORGANI COLLEGIALI NORME GENERALI

Il presente Regolamento è emanato in coerenza e rispetto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.- Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. 13 settembre 1974, n. 239) e L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.4; DPR. 9 ottobre 1990, n. 309.

Art.2

FUNZIONE DIRETTIVA

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
 - a) **la rappresentanza dell'Istituto;**
 - b) **presiedere il Collegio dei docenti, l'Organo di Garanzia, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;**
 - c) **curare** l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di istituto;
 - d) **procedere** alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;
 - e) **promuovere e coordinare**, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito dell'istituto;
 - f) **adottare o proporre**, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
 - g) **coordinare** il calendario delle assemblee nell'istituto;
 - h) **tenere i rapporti** con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
 - i) **curare** i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
 - j) **curare** l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
 - k) **In caso** di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal Dirigente Scolastico in qualità di **Collaboratore vicario**.

Art.3



COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni, il Dirigente Scolastico.
2. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 4.1.
3. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
5. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vicepresidente, con le stesse modalità del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
6. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, da un non docente e da un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
7. Le riunioni del Consiglio e della Giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
8. Il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art.4

COMPITI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. **Il Consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.**
2. Il Consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, **ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola**, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) **adozione del Regolamento interno** dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le **modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza** degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
 - b) **acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature** tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e **acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.**
 - c) **adattamento** del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) **criteri generali per la programmazione educativa;**
 - e) **criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con**



- particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, visite e viaggi d'istruzione.
- f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
3. Il Consiglio d'Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione di esse ai singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
 4. Il Consiglio d'Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici, delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
 5. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle delibere.
 6. I gruppi di studio e di lavoro di circolo e di istituto, previsti all'art. 145, comma 2, della legge n. 104/1992, sono costituiti a cura del Dirigente Scolastico, sentiti il Consiglio d'istituto ed il Collegio dei docenti.
 7. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l'attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell'istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

Art.5

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente del Consiglio d'Istituto stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
3. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto e comunicato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
4. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Art.6

VALIDITÀ E DURATA SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sempre sussistere durante la seduta, pena l'invalidazione delle delibere.



4. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno e individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
5. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
6. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale delibera all'unanimità di tutti i suoi componenti presenti, si possono aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d'Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta di cui all' art. 2.
7. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

Art. 7

MOZIONE D'ORDINE

1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per la **non discussione ("questione pregiudiziale")** oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia **rinviiata ("questione sospensiva")**. La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.

Art. 8

DIRITTO DI INTERVENTO

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
3. Il Presidente può sospendere il diritto di parola in caso di evidente non pertinenza degli argomenti trattati rispetto all'ordine del giorno, in caso di discussione protratta oltre il ragionevole lasso di tempo prevedibile o di degenerazione della discussione stessa.
4. Le sedute del Consiglio d'istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
5. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 9

DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTAZIONI

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore



- o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
 3. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
 4. Le votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete; se deliberato all'unanimità è possibile anche procedere per alzata di mano.
 5. Il voto di astensione deve essere conteggiato a favore in caso di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo; nelle delibere finanziarie devono sempre essere riportati a verbale i nomi dei votanti.
 6. Le deliberazioni possono essere adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di delibere finanziarie, approvazione del POF, progetti salute, le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta.
 7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
 8. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
 9. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare pareri o definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
 10. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art.7 .

Art. 10

PROCESSO VERBALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'assemblea (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). In caso di votazione a scrutinio segreto le schede vengono raccolte in una busta e allegate al verbale.
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere o allegare a cura del segretario sul verbale.
6. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'istituto, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti e custoditi in appositi raccoglitori con pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico o un suo delegato oppure dal Presidente dell'assemblea, per vidimazione,
8. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
9. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti direttamente su registro verbali oppure, se prodotti con programmi informatici, essere raccolti, e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina, infine essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate anche dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.



10. La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto avviene mediante affissione in apposito Albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio riportate su apposito modulo.
11. L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
12. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è fatta per iscritto.
13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
14. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva, in caso di Consiglio d'Istituto, oppure trasmesso, per conoscenza, con circolare interna se trattasi di Collegio docenti. Il processo verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta immediatamente successiva come argomento al primo posto dell'Ordine del giorno. I verbali della Giunta esecutiva che ha preparato i lavori, devono essere trasmessi ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva. I verbali dei Consigli di classe devono rimanere custoditi nell'Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Art. 11

SURROGA DEI MEMBRI CESSATI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata prevista del Consiglio.
4. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
5. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati
6. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
7. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
8. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
9. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
10. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.
11. Derogano dalla presente norma il Collegio docenti e i membri di diritto degli organi collegiali.
12. Un membro del Consiglio d'Istituto assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d'Istituto. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della



scuola, al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 12

PROGRAMMAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. **Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo**, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Per le riunioni degli Organi Collegiali è previsto un piano di sedute ordinarie.

Art.13

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. **Il Consiglio d'Istituto, nella prima seduta**, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, **elegge al suo interno una Giunta** esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. E' possibile procedere all'elezione, con delibera all'unanimità, anche per alzata di mano.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
4. La Giunta esprime pareri non vincolanti per il Consiglio d'Istituto che mantiene la propria autonoma facoltà di introdurre nuovi punti all'ordine del giorno o avvalersi della mozione d'ordine.

Art.14

COMPITI E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. **Il collegio dei docenti è composto, di diritto**, dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, compresi i supplenti saltuari, limitatamente alla durata della supplenza, che prestano servizio **nell'Istituto**, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico non va considerato come componente di diversa natura da quella docente, per la rilevanza sul piano didattico che tale figura riveste e per la necessaria funzione di promozione e coordinamento che la Legge stessa gli assegna rispetto ai compiti didattico-educativi della scuola.
2. **Il Dirigente Scolastico** partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quando trattasi di elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali:
Il Collegio dei docenti si caratterizza per una pluralità di competenze, che hanno incidenza soprattutto sul piano didattico-educativo; il **Collegio dei docenti ha quindi competenza per la programmazione, e la relativa verifica, della azione educativa**, mentre il **Consiglio di Istituto esercita la propria sfera d'azione per quanto attiene la programmazione della vita e dell'attività della scuola**.
3. La Legge attribuisce al Collegio dei docenti i seguenti poteri: **1. deliberanti, 2. di propulsione, 3. di proposta, 4. di verifica e valutazione, 5. di indagine**. Il Collegio esercita particolari poteri elettivi, partecipando alla formazione di altri organi collegiali e, nell'ambito dell'esercizio delle



prerogative di autorganizzazione, possiede poteri di designazione per l'eventuale formazione di commissioni e gruppi di lavoro ai quali affidare compiti istruttori.

4. Nello specifico il collegio dei docenti;

- a) **ha potere deliberante** in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
 - b) **formula proposte** (non vincolanti) al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto;
 - c) **esprime pareri** (non vincolanti) per l'assegnazione dei docenti alle classi
 - d) **valuta periodicamente** l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica e **delibera l'organizzazione degli I.D.E.I.**;
 - e) **provvede all'adozione dei libri di testo**, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; delibera la scelta delle testate dei quotidiani e dei periodici da porre a **disposizione degli studenti**;
 - f) **adotta o promuove nell'ambito** delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzionale dei relativi istituti;
 - g) **promuove iniziative di aggiornamento** dei docenti dell'istituto;
 - h) **elegge** i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni;
 - i) **elegge**, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
 - l) **esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.
 - m) **delibera iniziative di sperimentazione**,
 - o) **delibera la conferma di sospensione cautelare che il Dirigente Scolastico può autonomamente disporre (art. 107, ultimo comma, D.P.R. 417/1974 e art....), oppure delibera la richiesta di trasferimento d'ufficio ad altra sede di un docente o...per incompatibilità ambientale, anche in corso d'anno che prevedono con o senza, per motivi d'urgenza, la sospensione del servizio del personale docente disposta dal Dirigente Scolastico, previo acquisizione del parere del collegio dei docenti.**
 - p) Il collegio dei docenti **delibera la suddivisione del periodo delle lezioni**. Delibera inoltre forme e modalità di **comunicazione** periodica alle famiglie e **adotta il calendario** di svolgimento dei consigli di classe.
 - q) Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 affida al collegio dei docenti il compito di **deliberare in quale classe iscrivere i minori stranieri** soggetti all'obbligo scolastico e di proporre la loro ripartizione nelle classi. Il collegio definisce l'eventuale adattamento dei programmi di insegnamento
5. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.
 6. L'esercizio di tali poteri deliberanti del collegio si attua tenendo presenti due distinti limiti:



- 1) **gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;**
- 2) **la libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante, il diritto allo studio garantito a ciascun studente.**

Art. 15

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il collegio dei docenti **si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico** e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
2. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
3. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti Collaboratori.
4. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
5. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 16

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI (approvato dal Collegio 4/10/05)

1. Il Presidente fissa l'O.del G., la data di convocazione, l'orario e nomina il segretario verbalizzante.
2. L'ordine del giorno può essere aggiornato a richiesta dei docenti prima dell'inizio del Collegio.
3. La convocazione del Collegio deve essere comunicata con 5 giorni di anticipo rispetto la data fissata.
4. La convocazione del Collegio straordinario può precedere di 48 ore la data fissata purché la comunicazione ai docenti sia trasmessa tramite telegramma.
5. Quando l'orario previsto per il termine del Collegio è raggiunto, il Collegio aggiorna la seduta, salvo delibera -a maggioranza semplice- favorevole alla continuazione.
6. La seduta del Collegio è valida e atta a deliberare quando i docenti presenti sono il 50%+1 del totale.
7. Si vota con maggioranza del 50%+1 o dei 2/3 nei casi di interesse rilevante:
 - a) **POF (2/3)**
 - b) **LIBRI DI TESTO (2/3)**
 - c) **COMMISSIONI 50%+1**
 - d) **IDEI (2/3)**
 - e) **COMITATO DI VALUTAZIONE (2/3)**
 - f) **FUNZIONI STRUMENTALI E LORO RELAZIONI (2/3)**
 - g) **PROGETTI 50%+1**
 - h) **NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO 50%+1**
 - i) **DURATA DELL'UNITA' DI LEZIONE (2/3)**
 - j) **PIANO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 50%+1**
8. Non si può:



- a) Interrompere il Presidente durante i suoi interventi poiché è il Presidente che concede la parola;
- b) intervenire più volte per tempi prolungati salvo per rispondere a interventi diretti.
- c) intervenire o interrompere le votazioni in corso;
- d) modificare le mozioni di voto durante le votazioni;
- e) intervenire sul medesimo argomento dopo la chiusura della discussione e la votazione di una mozione;
- f) votare 2 volte la stessa mozione durante la stessa seduta del Collegio.

Inoltre:

- 1) **Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta del 50%+1 o –se richiesta – la maggioranza qualificata dei 2/3, la mozione è respinta.**
- 2) **La mozione respinta può essere ripresentata nella seduta successiva.**
- 3) **Non si può presentare la stessa mozione per più di due volte nel corso dello stesso anno scolastico.**
- 4) Si vota sempre a maggioranza semplice e relativa tranne nei casi sopra citati.
- 5) **I docenti possono chiedere (a maggioranza semplice) la votazione a maggioranza dei 2/3 o del 50%+1 per casi di interesse rilevante non previsto prima dell'inizio della votazione.**
- 6) **Elezione nominale** di una Funzione strumentale o altri docenti referenti/responsabili di altre attività:
 - a. si vota a **scrutinio segreto** un solo nome (si esprime una sola preferenza) per Area o funzione, indipendentemente dal numero delle candidature presentate per la stessa.
 - b. viene eletto Funzione Strumentale o referente/responsabile il candidato che ha ottenuto una **maggioranza** delle preferenze espresse e valide dei **2/3 dei votanti**.
 - c. **L'elezione nominale** dei Referenti delle altre attività può avvenire a **scrutinio palese per alzata di mano** solo con delibera **all'unanimità** del Collegio.
 - d. **parere del Collegio in applicazione della Circ. MPI N. 72, 19 dic. 2006, artt. 70 e 71, 112 del DPR n.417/74.; artt. 492 comma b), 494 commi a) e c), 495 comma c), 506 art. 4 del D.L.vo 297/94; artt. 506 del DPR.: si procede a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 come da art. 9.**

Art. 17

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

1. **Il Comitato è formato**, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
2. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno.
3. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente Scolastico.
4. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
5. **Il Comitato dura in carica un anno scolastico.**
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso.
7. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 1. in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un



periodo non superiore all'ultimo triennio; 2. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 18

ORGANO DI GARANZIA

1. Il DPR. 249/98 integrato con DPR 235/07 Art. 5 istituisce l'**Organo di Garanzia** per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari, con le funzioni specificate nei commi 2 e 3 seguenti.
2. L'Organo di Garanzia **decide**, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, **sui conflitti** che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. L'Organo di Garanzia **decide in merito ai ricorsi presentati**, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti della scuola, applicando e interpretando la normativa di riferimento e il Regolamento d'Istituto.
4. L'Organo di Garanzia è composto dal **Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore), **da due docenti, da uno studente e da un genitore**.
5. I **docenti** facenti parte dell'Organo di Garanzia vengono designati da tutto il Consiglio di Istituto. Lo **studente** e il **genitore** facenti parte dell'Organo di Garanzia vengono eletti rispettivamente dalle componenti studenti e genitori del Consiglio d'Istituto.
6. In caso di incompatibilità (che si verifica qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un soggetto che abbia partecipato ad irrogare la sanzione) o dovere di astensione (che si ha qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) vengono nominati dei **membri supplenti** come indicato nel comma 5. La nomina deve avvenire in un tempo congruo affinché l'Organo di Garanzia possa decidere entro i tempi indicati nel comma 14.
7. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Se un membro decade, deve essere individuato un suo sostituto nelle modalità indicate nel comma 5.
8. L'Organo di Garanzia è **presieduto dal Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore); il Presidente dell'organo fissa l'Ordine del giorno.
9. L'Organo di Garanzia si riunisce in seduta riservata e perfetta in prima convocazione; in seconda convocazione delibera con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Dirigente Scolastico nomina come segretario verbalizzante un docente.
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia venga convocato per decidere su un ricorso contro una sanzione disciplinare, esso comprenderà anche il docente Coordinatore di classe (senza facoltà di voto) in cui lo studente è inserito. Qualora l'insegnante Coordinatore di classe sia anche componente effettivo dell'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico convoca il docente supplente individuato dal Consiglio di Istituto.
11. **Il ricorso presso l'Organo di Garanzia contro una sanzione disciplinare deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione** allo studente e alla



- famiglia, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 4. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico.
12. In caso debba decidere su un ricorso, **l'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico** (o dal Primo Collaboratore) **entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso**. L'avviso di convocazione ai membri dell'Organo è inviato almeno quattro giorni prima della seduta. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia, tempestivamente e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
 13. Il procedimento di fronte all'Organo di Garanzia prevede, oltre alla fase di convocazione, una fase di audizione del ricorrente con riferimento alle contestazioni e una fase di verbalizzazione.
 14. **La decisione dell'Organo di Garanzia deve essere presa non in presenza del ricorrente e comunicata in forma scritta al ricorrente stesso entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.**
 15. **Avverso la sanzione confermata dall'Organo di Garanzia è ammesso ricorso, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione scritta**, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che decide in via definitiva, sentito l'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 19

COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO

1. **La Commissione Diritto allo studio è un organo interno alla scuola competente a decidere in materia di applicazione delle norme deliberate dal Consiglio d'Istituto relativamente a: 1. contributo libri; 2. esonero contributo scuola; 3. contributo viaggi d'Istruzione; 4. borse di studio; 5. concorsi interni a premi; 6. le richieste di rimborso.**
2. **La Commissione Diritto allo studio è una Commissione tecnica** che affianca la Giunta esecutiva nel lavoro di preparazione dei documenti da produrre per il Consiglio d'Istituto.
3. **La Commissione Diritto allo studio è composta** da un rappresentante dei docenti, dei genitori e degli studenti nominati dal Consiglio d'Istituto e l'assistente tecnico amministrativo preposto all'Ufficio Bilancio.
4. **La Commissione Diritto allo studio si riunisce** almeno due volte all'anno per valutare
 1. le richieste di contributo libri; 2. le richieste di contributo viaggi d'istruzione; 3. le richieste di esonero contributo scuola per merito scolastico e di rimborso, e ogni volta se ne presenti la necessità.
5. E' possibile **presentare ricorso** avverso le decisioni della Commissione Diritto allo studio e del Consiglio d'Istituto, presentando istanza all'Organo di Garanzia

Art. 20

COMMISSIONI TECNICHE

1. **Le Commissioni tecniche svolgono incarichi specifici di ricerca o studio ed eseguono compiti tecnici con nomina del Dirigente Scolastico, oppure su incarico del Consiglio d'Istituto o del Collegio.**
2. Il Consiglio d'Istituto e il Collegio possono costituire Commissioni tecniche di cui possono far parte i componenti stessi gli Organi Collegiali e invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori o a quelli della Commissione.
3. I gruppi di studio e di lavoro di istituto, previsti all'art. 145, comma 2, della legge n. 104/1992, sono costituiti a cura del Dirigente Scolastico, sentiti il Consiglio d'istituto ed il collegio dei



- docenti.
4. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l'attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell'istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate
 5. **Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto o dal Collegio e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso.** Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale, che deve essere trasmesso al Dirigente Scolastico.

Art .21

CONSIGLI DI CLASSE

1. Il Consiglio di Classe **si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, con la sola componente docenti e, a novembre, con tutte le componenti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti, genitori).**
2. **I Consigli di classe sono presieduti** dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio suo delegato. **Il Consiglio di classe si riunisce in seduta ordinaria, secondo il calendario degli organi collegiali pubblicato a inizio anno** in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni.
3. **Le convocazioni straordinarie** sono disposte dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, anche su richiesta dei rappresentanti degli studenti o dei genitori.
4. **I Consigli di classe** negli istituti secondari sono composti dai docenti di ogni singola classe.
5. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe **due rappresentanti eletti dai genitori** degli alunni iscritti, nonché **due rappresentanti degli studenti**, eletti dagli studenti della classe;
6. **Spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti:**
 - a. **I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni;**
 - b. **i giudizi di ammissione/non ammissione alla classe stessa o alla successiva;**
 - c. **la progettazione e la realizzazione del coordinamento didattico disciplinare e interdisciplinare;**
 - d. **la valutazione periodica e finale degli alunni;**
 - e. **la deliberazione degli IDEI e la scelta dei libri di testo.**
7. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico, o dal docente suo delegato, a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 22

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI D'ISTITUTO

1. **Le assemblee sono occasioni per una concreta educazione dei giovani alla democrazia**, attraverso la diretta esperienza della partecipazione al dialogo e al confronto. Le finalità che tale partecipazione democratica si propone sono, in una prospettiva immediata, quelle di una presa di coscienza e un approfondimento degli stessi problemi della scuola, in una prospettiva più ampia, quelle di un'analisi dei problemi, che interessano tutta la società,



- ciò in funzione di una formazione culturale e civile degli studenti rispondente alle esigenze della società contemporanea.
2. **Le assemblee sono distinte in:**
 - a. **assemblee di istituto, con la possibilità di articolazione per classi parallele, a seconda della disponibilità dei locali e in relazione al numero degli studenti;**
 - b. **assemblee di classe.**
 - c. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto e **possono esprimere un Comitato studentesco.**
 3. **E' prevista la possibilità di:**
 - a) un'assemblea di istituto al mese per le ore di lezione di una giornata (5 ore);
 - b) un'assemblea di classe al mese per la durata di due ore;
 - c) una ulteriore assemblea al mese in orario extrascolastico.
 4. **E' fatto divieto di svolgere assemblee nel mese conclusivo delle lezioni** (30 giorni precedenti la data del termine delle lezioni) e sempre nello stesso giorno della settimana. La norma consente anche l'eventuale partecipazione di persone esterne alla scuola in qualità di **esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici**, su **indicazione degli studenti**; tale partecipazione, unitamente all'ordine del giorno, va **autorizzata dal Consiglio di istituto**, per un numero non superiore a quattro assemblee.
 5. **E' consentito lo svolgimento di un'altra assemblea mensile** fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
 6. **L'assemblea degli studenti, come pure il Comitato studentesco d'istituto, non possono essere considerati organi collegiali alla stregua dei consigli di classe o d'istituto**, che rientrano invece a pieno titolo nell'ordinamento scolastico **con specifiche competenze ed attribuzioni**. Ciò nonostante all'assemblea di istituto è riconosciuto un **autonomo potere di autoregolamento** finalizzato all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento delle adunanze stesse.
 7. Le assemblee degli studenti non sono organi deliberanti, tuttavia possono **esprimere pareri di indirizzo**. L'Assemblea degli studenti esprime i propri pareri sempre a maggioranza semplice. **L'assemblea è atta esprimere pareri quando esiste una presenza del 50%+1 degli studenti iscritti e frequentanti dell'Istituto (controllo tramite foglio firme da consegnare in allegato al verbale o relazione dell'assemblea).**
 8. Le assemblee degli studenti intendono offrire ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado **occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per il tempo libero con il coinvolgimento della scuola, delle famiglie e degli Enti locali.**
 9. Lo stato, gli Enti pubblici e privati possono **assegnare fondi** rientranti nelle finalità dell'articolo precedente. **Sono previste anche forme di autofinanziamento. I fondi devono essere iscritti nel bilancio di previsione**
 10. Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei **locali della scuola**, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297.
 11. Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo **svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo in aula su tematiche di interesse generale, su proposta degli studenti, previo richiesta scritta dei rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico e per conoscenza ai Rappresentanti degli studenti d'Istituto. Tale attività si configura come alternativa all'Assemblea generale degli studenti d'Istituto e deve svolgersi nello stesso giorno previsto per lo svolgimento della stessa.**
 12. All'assemblea di classe o di Istituto (ovunque essa si svolga) possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti preposti alla sorveglianza che diventa obbligatoria solo se l'orario della riunione è curricolare.
 13. **L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli allievi, dai quattro rappresentanti degli**



- studenti d'Istituto.**
14. La richiesta con la data di convocazione e l'ordine dei giorno dell'assemblea devono essere **preventivamente presentati al Dirigente Scolastico**, almeno **10 giorni** (esclusa la domenica) prima della data prevista.
 15. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'Assemblea d'Istituto, **garantisce l'esercizio democratico** dei diritti dei partecipanti. Il servizio d'ordine è garantito dal Comitato studentesco che provvede alla raccolta dei fogli firme.
 16. Il **verbale è redatto da uno dei Rappresentanti degli studenti d'Istituto** e consegnato presso l'Ufficio dei Collaboratori entro tre giorni unitamente ai fogli delle presenze.
 17. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, i docenti preposti alla sorveglianza, **hanno potere di intervento** nel caso di violazione del presente Regolamento d'Istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di immediato pericolo.
 18. Non è consentita **alcuna attività didattica** durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto **ad esclusione dei Progetti d'Istituto** in corso d'opera e delle uscite, visite e viaggi d'istruzione già organizzati.
 19. **Gruppi di almeno 20 studenti** possono proporre iniziative relative all'educazione alla **salute** e alla prevenzione delle **tossicodipendenze** al referente del Progetto salute e HC e al **Consiglio d'Istituto**.
 20. In caso di assenza, ritardo o uscita anticipata dall'assemblea, vigono le medesime norme di cui all'art 9., Regolamento d'Istituto, parte dieci.

Art. 23

COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato studentesco è composto dai **rappresentanti degli studenti d'Istituto e della Consulta, i rappresentanti di classe**.
2. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al **Consiglio di Istituto**. Qualora la proposta formulata comporti oneri finanziari, sarà obbligatorio presentare il verbale di approvazione del Comitato studentesco unitamente alla proposta.
3. Il Comitato, ogni anno scolastico, può nominare al suo interno uno o più gruppi di studio con compiti specifici e delegare studenti esperti alla realizzazione di progetti autogestiti (annuario, organizzazione di attività diverse, assemblee a tema, incontri, mostre, feste d'Istituto, ecc.). Tali gruppi o studenti esperti rispondono del loro operato al Comitato degli studenti e agli organi collegiali della scuola coinvolti nella organizzazione e gestione delle iniziative proposte.
4. Il Comitato si riunisce per iniziativa del suo **Presidente eletto fra i rappresentanti di classe**; la richiesta con la data di convocazione e l'ordine dei giorno dell'assemblea devono essere **preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, almeno 8 giorni** (esclusa la domenica) **prima** della data prevista.
5. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (maggio-giugno). All'assemblea del Comitato **possono assistere**, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato (con diritto di parola), i docenti preposti alla sorveglianza che è obbligatoria solo se l'orario della riunione è curricolare.
6. L'assemblea del Comitato studentesco prevede il seguente **regolamento interno**:
 - a. Il Comitato elegge il suo Presidente fra gli studenti componenti il Comitato stesso a maggioranza qualificata o semplice nei turni successivi (in caso di mancata elezione) dei presenti. **La seduta è valida** e atta a esprimere pareri con la presenza del 50% +1 degli aventi diritto. Il **verbale** viene redatto da uno dei Rappresentanti d'Istituto degli studenti e consegnato in copia presso l'Ufficio dei Collaboratori entro tre giorni,



- unitamente al foglio firme.
- b. **Il Comitato studentesco esprime il proprio parere a maggioranza assoluta (50%+1) nei seguenti casi: 1. organizzazione di assemblee d'Istituto e/o di manifestazioni d'Istituto, 2. utilizzo dei fondi previsti dalla circ. m. 133, 3. richieste di acquisto di materiali o di consumo.** I pareri del Comitato studentesco sono espressi a maggioranza semplice in tutti gli altri casi.
7. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, i docenti preposti alla sorveglianza, **hanno potere di intervento** nel caso di violazione del presente Regolamento d'Istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 24

ASSEMBLEA DI CLASSE STUDENTI

1. L'assemblea di classe degli studenti **viene presieduta** dai rappresentanti degli studenti eletti della classe che fissano l'ordine del giorno e redigono il verbale.
2. **La richiesta dell'Assemblea** di classe deve essere presentata direttamente al docente dell'ora almeno tre giorni prima dello svolgimento. In casi eccezionali si può derogare alla norma, ma sempre previo autorizzazione del docente dell'ora.
3. L'Assemblea degli studenti di classe può **esprimere pareri di indirizzo**, a maggioranza semplice, per il Consiglio di classe di appartenenza e il Comitato studentesco.
4. Il **verbale** deve essere redatto e consegnato entro tre giorni dallo svolgimento dell'assemblea presso l'Ufficio dei Collaboratori del DS.
5. E' consentito lo svolgimento di **una assemblea di classe al mese nel limite di due ore**. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Un'altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni previo autorizzazione del DS o di uno dei Collaboratori.
6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (**30 giorni precedenti il termine delle lezioni**). All'assemblea di classe **possono assistere**, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
7. L'assemblea di classe prevede **l'autoregolazione con la** sorveglianza del docente dell'ora. Il Dirigente scolastico o un suo delegato e il docente dell'ora conservano il **diritto d'intervento** nel caso di violazione del Regolamento d'Istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di immediato pericolo.

Art.25

ASSEMBLEA GENITORI D'ISTITUTO

1. I genitori degli allievi hanno **diritto di riunirsi** in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. **L'Assemblea dei genitori può essere di classe o d'Istituto**. I rappresentanti dei genitori di classe possono esprimere un Comitato dei genitori d'Istituto di cui fanno parte, di diritto, anche i Rappresentanti dei Genitori d'Istituto.
4. Le assemblee dei genitori **possono essere convocate** su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; nel caso dell'assemblea d'Istituto, dal Presidente eletto dell'assemblea o dalla maggioranza del Comitato dei genitori oppure da 100 genitori negli Istituti fino a 1000 studenti, 300 negli altri. La prima assemblea dei genitori può essere convocata dal Dirigente Scolastico.
5. L'assemblea può essere effettuata previo **richiesta autorizzata** dal Dirigente Scolastico per



- l'utilizzo dei locali, da parte del Presidente, con un preavviso di sette giorni lavorativi.
6. Il Presidente comunica al Dirigente Scolastico l'ordine del giorno dell'Assemblea e provvede ad avvisare e a comunicare con le famiglie degli studenti iscritti.
 7. L'autorizzazione alla riunione di un'assemblea d'Istituto dei genitori da parte del Dirigente Scolastico deve essere **affissa all'Albo**.
 8. L'assemblea dei genitori, in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, può articolarsi in **assemblee di classi parallele**.
 9. All'assemblea d'Istituto **possono partecipare** con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione o della classe o dell'Istituto.
 10. Le assemblee di Istituto in cui la presenza dei genitori risulta il 50%+1 degli aventi diritto, **possono esprimere pareri di indirizzo a maggioranza semplice**.
 11. Il Presidente nomina un segretario che redige il verbale dell'Assemblea; **il verbale deve essere inviato in copia al Dirigente Scolastico**.

Art. 26

ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI

1. L'Assemblea di classe è **presieduta da un genitore** rappresentante di classe eletto nel Consiglio di Classe.
2. **Il Presidente convoca l'assemblea** con preavviso di almeno sette giorni e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente richiede per iscritto **l'autorizzazione a tenere l'assemblea** nei locali della scuola e provvede, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'Assemblea è **valida** qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un **verbale, a cura di uno dei genitori** componenti il Consiglio di classe, designato segretario dal Presidente. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
6. All'assemblea di classe **possono partecipare**, con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe, su invito del Presidente.

Art.27

ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI

1. L'Assemblea del **Comitato** dei genitori è presieduta da un genitore rappresentante di classe, eletto dall'assemblea.
2. **Il Presidente convoca** il Comitato dei genitori, con preavviso di almeno sette giorni, e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente richiede per iscritto **l'autorizzazione a tenere l'assemblea** nei locali della scuola e provvede a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. **Il Comitato, in cui siano presenti il 50%+1 degli aventi diritto, può esprimere pareri d'indirizzo a maggioranza semplice.** Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Una copia viene consegnata al Dirigente Scolastico
5. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i docenti dell'Istituto.